

Sent.

R.G. 9332/21

Cron.

Rep.

6425/2023

11952/2023

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, dr. Rodosindo Martone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9332/2021 R.G., avente ad oggetto "restituzione somme", vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Erminio Capasso, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti per Notar Castellini di Roma del 21.07.2015, tutti elett.te dom.ti presso lo studio dell'avv. Nicola Napolitano sito in Capua, alla Piazza Duomo n. 5;

ATTORE

E

GENERALI ITALIA S.p.A., nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giorgio Schiavo, giusta procura in atti, elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo sito in Caserta, al Corso Trieste n. 192;

CONVENUTO

NONCHE'

GAGLIARDI CONCETTA, res.te in Camigliano, alla Via Vittorio Veneto III Traversa n. 6;

CONVENUTO Contumace

CONCLUSIONI: come da verbale di causa.



La sentenza è stesa senza l'esposizione dello svolgimento del processo, ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 cpc, così come modificato dall'art. 45 comma 17 L. 18/07/2009 n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa trae origine dal sinistro stradale verificatosi in Pignataro Maggiore il 13.05.2006, tra il veicolo condotto da Cicala Michele ed il motoveicolo di Gagliardi Concetta, risultato privo di copertura assicurativa, in seguito al quale è intervenuta sentenza n. 3033/2010 emessa dal Giudice di Pace di Pignataro Maggiore, passata in cosa giudicata, di accertamento della responsabilità in capo al Cicala Michele in ragione del 15% ed in capo a Bovenzi Antonio, conducente il motoveicolo di Gagliardi Concetta, in ragione dell'85%.

Ebbene, poiché il Cicala Michele era dipendente della Indesit Company sede di Teverola e poiché quest'ultimo aveva beneficiato della indennità di malattia per gg. 70 (dal 13.05.2006 al 04.08.2006), con la vertenza de qua l'INPS intende volersi surrogare nei diritti del danneggiato per recuperare l'indennità di malattia erogata in favore dell'infortunato.

Ciò detto, va rilevato che la legittimazione delle parti emerge dalla documentazione versata in atti ed in ogni caso non fatta oggetto di contestazioni.

Prima di passare al merito, questo Giudice ritiene infondata la sollevata eccezione di prescrizione del diritto vantato dall'INPS nei confronti dei convenuti; infatti, agli atti risultano depositate richieste interruttive del termine prescrizione (cfr. missiva racc. a. r. ricevuta dalla Generali FGVS in data 16.10.2006, 20.10.2006, 05.04.2008, 07.10.2009, 15.06.2011, 14.12.2012, 07.06.2014, 11.11.2015, 11.05.2017, 29.11.2018, 30.06.2020).

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito espressi. Questo Giudice rileva nel caso di specie il thema decidendum afferisce al diritto di surroga ex art. 142 cod. ass. dell'assicuratore sociale al fine di conseguire



re dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato.

Ebbene, poiché non è contestato che l'INPS abbia erogato in favore del Cicala Michele l'indennità per la malattia procurata dal fatto doloso o colposo del terzo, ex art. 1916 c.c. l'Istituto ha diritto di ottenere dal terzo responsabile il rimborso della somma corrisposta al soggetto danneggiato.

Infatti, l'INPS, attraverso il pagamento della prestazione, subentra alla vittima nella titolarità del diritto al risarcimento di tale specifico pregiudizio (la surrogazione costituisce, infatti, una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno sorto in capo alla vittima per effetto del fatto illecito; cfr. Cass 3296/18).

A tal proposito, questo Giudice rileva che la somma riconosciuta a titolo di danno biologico con la richiamata sentenza del GdP di Pignataro Maggiore ha natura diversa rispetto all'indennità di malattia richiesta in surroga dall'INPS che attiene al danno patrimoniale riconosciuto al danneggiato che è anche un lavoratore dipendente ed è volta ad indennizzare la perdita economica che avrebbe avuto il lavoratore impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa.

Infatti, in caso di incidente stradale, l'INPS è tenuto all'erogazione dell'indennità di malattia in caso d'incapacità temporanea al lavoro (o della pensione d'inabilità o dell'assegno ordinario d'invalidità quando la capacità di lavoro dell'assicurato danneggiato viene ad essere soppressa o ridotta a meno di un terzo).

Il diritto di surrogazione dell'INPS nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l'Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito (Cass. Sez. III Civ., 17966 del 23.06.2021); a tal proposito, nulla rilevando



il concorso di colpa del Carbone nella causazione del sinistro, atteso che l'ente che agisce nei confronti del responsabile in surrogazione dell'assistito ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtate cioè della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera invece come limite massimo della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta all'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato (Cass. 21.03.2022 n. 9002, cfr. Cass. 10834 del 2007).

In definitiva, avendo l'INPS comunicato al terzo responsabile la propria volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato (cfr. missive in atti), la vittima perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli ed in tale credito succede l'ente surrogatosi (Cass. ord. 526/2020), per un importo di € 2.331,38; somma non contestata.

Tanto premesso, tenuto conto dell'importo di € 2.000,00 corrisposto dalla Generali Italia spa -FGVS- in favore di INPS -somma e circostanza non contestata-, ne deriva che l'INPS ha diritto ad ottenere la somma di € 331,28 a saldo di ogni avere; il tutto oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda e, dichiarato il relativo diritto, condanna la Generali Italia spa - FGVS, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale-, in persona del l.r.p.t., della somma di € 331,28, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;

-condanna la Generali Italia spa, FGVS, al pagamento in favore dell'INPS, in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi € 250,00, ol-



tre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, dovute se documentate.

Sentenza esecutiva come per legge.

S. Maria C.V., 13.04.2023

Il Giudice di Pace

Dr. Rodosindo Martone



Rodosindo Martone

Depositato in Cancelleria
Il 23/10/2023
Il Funzionario Giudiziario



Funzionario Giudiziario
Marco Della Cioppa Pezzulo